



Il Presidente della Repubblica

- VISTI** gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- RITENUTA** la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
- CONSIDERATA** altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia;
- RITENUTA** inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell'interno;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010;
- SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA
il seguente decreto-legge:

CAPO I
MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1

(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto ,in fine, il seguente: "3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter."

Art. 2

(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi)

1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia."
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato.
3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale."
4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: "Art. 6-quinquies. - (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater."

CAPO II
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Art. 3

(Interventi urgenti a sostegno dell'Agazia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2-undecies:
 - 1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agazia per finalità economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agazia;"
 - 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agazia.";
 - b) all'articolo 2-sexies, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.".
2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;"
 - b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter è aggiunto, in fine, il seguente: "3-quater. L'Agazia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.".
3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agazia nazionale per l'amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia."

Art. 5

(Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia)

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

CAPO III
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 6

(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
3. L'espressione: "filiera delle imprese" di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L'espressione: "anche in via non esclusiva" di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
5. L'espressione: "eseguiti anche con strumenti diversi" di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: "possono essere utilizzati anche strumenti diversi" di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Art. 7

(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3,

1) al comma 1 le parole: "bonifico bancario o postale." sono sostituite dalle seguenti: "bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.";

3) al comma 4 le parole: "bonifico bancario o postale." sono sostituite dalle seguenti: "bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).";

5) il comma 6 è abrogato;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti

provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.”;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.”;

8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

“9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.”.

b) all’articolo 6,

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.

2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

“5-bis. L’autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’articolo 3.”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 8
(Attuazione delle ordinanze dei sindaci)

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.”.

Art. 9

(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca)

1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa."

CAPO V
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 10

(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate."

Art. 11
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

RELAZIONE

La presente iniziativa d'urgenza è di straordinaria importanza per l'azione di questo Governo che, sin dal suo insediamento, ha posto al centro della sua azione i cittadini cui intende offrire sempre più elevati standard di sicurezza, anche a garanzia della legalità e del libero esercizio delle attività economiche e imprenditoriali.

Al fine, quindi, di proseguire nel percorso avviato nel primo Consiglio dei Ministri - svoltosi a Napoli il 23 maggio 2008 - rafforzando ulteriormente il sistema complessivo della sicurezza pubblica, si apprestano, con il presente decreto-legge, specifiche misure per garantire la sicurezza degli impianti sportivi e di quanti li frequentano - ivi inclusi gli incaricati del controllo negli stadi (gli *steward*) - per potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e la cooperazione internazionale di polizia, per rafforzare l'attività dei sindaci in materia di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell'interno, unitamente a mirati interventi sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici.

In particolare, le norme recate dal Capo I - "Misure per gli impianti sportivi" sono assolutamente necessarie e di estrema urgenza per la sicurezza degli eventi legati al campionato sportivo di calcio o a competizioni di livello internazionale. In proposito, va evidenziato che le strategie di contrasto alla violenza negli stadi adottate negli ultimi anni - tra le quali ha rivestito un ruolo estremamente rilevante l'istituto dell'arresto in flagranza differita - hanno consentito risultati importanti con una evidente diminuzione degli incidenti. Infatti, gli incontri con feriti sono diminuiti del 40,87% e, tra questi, il numero dei feriti è diminuito del 47,05%, per quanto concerne i civili, e del 63,14%, per quanto concerne le Forze di polizia. Inoltre, il numero dei denunciati è aumentato del 10,85%, mentre il numero degli arrestati è diminuito del 40,91%. L'unico dato in controtendenza è quello relativo alle lesioni riportate dagli *steward* che nel 2010 ha registrato un aumento del 107% dei feriti, dovuto ad aggressioni da parte delle tifoserie violente. Per tale motivo sono state, pertanto, introdotte alcune disposizioni volte a tutela della sicurezza degli *steward*.

L'adozione delle disposizioni recate dal Capo II - "Potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia" si rende assolutamente necessaria ed urgente al fine di affinare gli strumenti di lotta alla criminalità organizzata anche a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; implementare la cooperazione internazionale di polizia, rafforzando l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero e lo scambio info-operativo, attraverso urgenti linee di indirizzo strategico.

Per quanto concerne l'Agenzia nazionale, l'importanza della "*mission*" affidatale rende essenziale prevedere la possibilità che l'Agenzia possa "autofinanziarsi" attraverso i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili confiscati, il cui continuo incremento rende inoltre improcrastinabile salvaguardare il principio - introdotto dal "pacchetto sicurezza" dello scorso anno - dell'estinzione per confusione dei crediti erariali in caso di confisca di beni, aziende o società sequestrati alla criminalità organizzata e adottare, altresì, mirate disposizioni per il trasferimento di immobili, facenti parte di compendi aziendali, agli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli stessi enti già utilizzano per finalità istituzionali.

La crescente esposizione a rischio di magistrati rende, poi, indispensabile integrare la speciale Commissione consultiva, organismo ausiliario del direttore dell'UCIS, con la partecipazione di un magistrato nei casi in cui debbano valutarsi misure di protezione proprio nei confronti di magistrati.

Le norme contenute nel Capo III, - "Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari" - sono indispensabili per fornire una univoca interpretazione e specifici chiarimenti - richiesti soprattutto dalle categorie imprenditoriali e dal sistema economico-finanziario - sull'applicazione di talune norme sulla tracciabilità, introdotte con il "Piano straordinario contro le mafie" (legge 13 agosto 2010, n. 136).

Il Capo IV "Disposizioni in materia di sicurezza urbana" intende assicurare interventi urgenti e indispensabili per l'immediata attuazione delle ordinanze adottate dai sindaci ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e per rafforzare il sistema sanzionatorio amministrativo apprestato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le disposizioni del Capo V – “Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno” si rendono necessarie ed urgenti al fine di assicurare all’Amministrazione dell’interno, la possibilità di fronteggiare le crescenti esigenze derivanti dalle gestioni commissariali dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, che impegnano i funzionari prefettizi per periodi da 18 a 24 mesi, prevedendo l’istituto del collocamento in posizione di disponibilità, che si rende indispensabile anche per imprevedibili situazioni di emergenza ovvero specifiche esigenze di servizio. Analoga disposizione è già prevista per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il provvedimento si compone di cinque Capi e 11 articoli.

Il Capo I, all’articolo 1, reintroduce nel nostro ordinamento l’istituto dell’arresto in flagranza differita, per la prima volta previsto dal decreto-legge 24 febbraio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, recante “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”, la cui vigenza, da ultimo, è stata prorogata – sino al 30 giugno 2010 - dall’articolo 4 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Inoltre, a garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi, prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria - da 20.000 a 100.000 euro - a carico delle società sportive che impiegano gli “*steward*” in numero inferiore a quello prescritto.

L’articolo 2 amplia i compiti previsti per gli “*steward*” impiegati in occasione di manifestazioni sportive. Gli attuali compiti sono individuati dal decreto del Ministro dell’interno dell’8 agosto 2007, adottato in attuazione dell’art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2007, n. 41.

La modifica si inserisce nel processo volto a migliorare l’efficacia dei controlli in occasione delle manifestazioni sportive, consentendo di impiegare gli *steward* in servizi, ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

L’individuazione di questi nuovi servizi svolti dagli *steward* è demandata ad un decreto del Ministro dell’interno che integrerà, a tal fine, il richiamato decreto dell’8 agosto 2007, con le medesime procedure che prevedono l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In considerazione della maggiore esposizione a rischio, nell'ambito degli stadi, vengono estese agli steward – ai quali si applicano le disposizioni ex articoli 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) – le forme di tutela - già previste per i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive - in caso di lesioni personali gravi o gravissime, nonché l'aggravante per il reato di violenza o minaccia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici.

Il Capo II, all'articolo 3 introduce una nuova fattispecie di destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata: viene previsto, infatti, che, previa autorizzazione del Ministro dell'interno - quale autorità vigilante - richiesta con delibera del Consiglio direttivo, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possa utilizzare i beni immobili confiscati per finalità economiche, i cui proventi saranno interamente destinati ad assicurarne il potenziamento, attraverso l'autofinanziamento.

Viene, altresì, prevista, salvi i diritti dei terzi creditori, la possibilità per l'Agenzia nazionale, di disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzavano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali.

La disposizione contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 3 potenzia l'attività istituzionale e rafforza lo sviluppo organizzativo dell'Agenzia nazionale attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato - in deroga all'articolo 7, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 4 del 2010 - e per una durata non superiore al 31 dicembre 2012.

Per fronteggiare tali esigenze sono assegnati all'Agenzia nazionale 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.

Per la copertura di tale onere, il comma 4, prevede la corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Viene, infine, fatta salva l'applicazione del principio dell'estinzione per confusione dei crediti erariali, ai sensi dell'articolo 1253 c.c., nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati alla criminalità organizzata, introdotto - come in precedenza segnalato - con il "pacchetto sicurezza" dall'articolo 2, comma 11, della legge 15 luglio 2009, n. 94, escludendo, perciò, l'applicazione del divieto di autocompensazione, introdotto in via generale dalla recente manovra finanziaria con l'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Analogamente a quanto già avviene a livello locale, con la partecipazione al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del Procuratore Generale presso la Corte di appello, in occasione della valutazione delle questioni di sicurezza relative a magistrati, si rende necessario, con l'articolo 4, disporre, anche a livello centrale, l'integrazione dell'apposita Commissione consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, organismo ausiliario del Direttore dell'UCIS, con la partecipazione di un magistrato allorché le questioni da affrontare riguardano proprio la protezione di magistrati. In tal modo si stabilisce anche l'indispensabile e diretto raccordo rispetto alle dotazioni strumentali conseguenti al livello delle misure di protezione da attuare.

L'articolo 5 intende potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, e rafforzare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati. Risulta, pertanto, necessario predisporre urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. Allo scopo viene istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP).

L'articolo 6 del Capo III fornisce una univoca interpretazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) chiarendo che la nuova disciplina si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in

vigore della legge 136 del 2010 (7 settembre 2010) e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. Viene, invece, previsto un termine di 180 giorni per consentire l'adeguamento alle nuove regole dei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della stessa legge e per i contratti di subappalto e subcontratti da essi derivanti.

Quest'ultima disposizione è necessaria per consentire la tracciabilità anche di quei contratti che, seppur stipulati prima del 7 settembre 2010, avranno una esecuzione che si svilupperà in fasi temporali successive all'entrata in vigore della legge n. 136.

Si fornisce, altresì, una chiara interpretazione dei concetti di "filiera delle imprese", di "conto dedicato anche in via non esclusiva", nonché in merito alla possibilità di eseguire i pagamenti anche con "strumenti diversi" dal bonifico bancario o postale, specificando che gli strumenti devono comunque essere idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

L'articolo 7 reca indispensabili modifiche ed integrazioni agli articoli 3 e 6 della citata legge n. 136 del 2010. In particolare, con la modifica apportata al comma 5 del citato articolo 3 viene stabilito che gli strumenti di pagamento, idonei a tracciare i flussi finanziari, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, anche il codice unico di progetto (CUP).

Viene, inoltre, previsto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporti la risoluzione di diritto del contratto.

L'integrazione apportata, poi, all'articolo 6 della stessa legge n. 136 del 2010 prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie siano applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in deroga all'articolo 22 della stessa legge, che in caso di opposizione il giudice competente è quello del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

L'articolo 8 del Capo IV integra il comma 9 dell'articolo 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevedendo che il Prefetto, quale

autorità provinciale di pubblica sicurezza, dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia ai fini dell'attuazione delle ordinanze di cui all'articolo 54, adottate dal sindaco in qualità di ufficiale di governo.

L'articolo 9 integra l'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale". Viene previsto, in presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento (qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria).

L'articolo 10 introduce per i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti l'istituto del collocamento in posizione di disponibilità, nei casi di conferimento di incarichi di gestione commissariale straordinaria ovvero di incarichi connessi a specifiche esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, consentendo in tal modo di adibire in via esclusiva un apposito contingente (pari al tre per cento) di funzionari per tali incarichi - che vanno espletati "a tempo pieno" - in un massimo di 21 viceprefetti e 27 viceprefetti aggiunti. Contestualmente al collocamento in posizione di disponibilità, che può essere disposto per un periodo non superiore al triennio - prorogabile per un ulteriore anno - nella qualifica iniziale della carriera sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti dal punto di vista finanziario. In sede negoziale viene definito il trattamento economico accessorio del personale in disponibilità. Il provvedimento di collocamento in disponibilità è adottato dal Ministro dell'interno, su proposta del Capo del Dipartimento delle politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

Analoga disposizione è già prevista, per i dirigenti - anche generali - della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rispettivamente, dall'art. 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dall'art. 74 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

L'articolo 11 reca l'entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 - Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

La norma, al comma 1, reintroduce l'istituto dell'arresto in flagranza differita, prorogandolo sino al 30 giugno 2013, e non comporta oneri finanziari aggiuntivi, in quanto all'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito della attività di prevenzione e vigilanza che vengono predisposte in occasione delle manifestazioni sportive.

Al comma 2, è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria - da 20.000 a 100.000 euro - a carico delle società sportive che impiegano gli "steward" in numero inferiore a quello prescritto. La disposizione è destinata a produrre maggiori entrate, al momento non quantificabili, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ora introdotte.

Articolo 2 - Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi

La norma prevede l'integrazione dei compiti degli *steward* e l'estensione ai medesimi delle forme di tutela già previste per i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica e sono volte a migliorare l'efficacia dei controlli in occasione delle manifestazioni sportive, attraverso l'attribuzione agli *steward* di servizi ausiliari dell'attività di polizia, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia, consentendo, in tal modo, di concentrare l'impiego del personale delle Forze di polizia in quelle attività che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o rendono necessaria la presenza dello stesso personale nell'ambito dell'impianto sportivo.

Articolo 3 - Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 3 è diretto al potenziamento dell'attività istituzionale e al rafforzamento dello sviluppo organizzativo delle strutture dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

comma 1, lett. a), n. 1 e 2, e comma 2, lett. a):

La disposizione introduce una forma di "autofinanziamento" dell'Agenzia riconoscendo, alla medesima, la possibilità, solo previa delibera del Consiglio direttivo e con la necessaria autorizzazione del Ministro dell'interno, di utilizzare per finalità economiche i beni confiscati, con la destinazione dei proventi, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, unicamente al suo potenziamento. I suddetti proventi già affluiscono, ai sensi dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, al Fondo Unico Giustizia di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge n. 181/2008, costituendone una delle diverse fonti di alimentazione. Con la presente disposizione ne viene prevista, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, la specifica riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le esigenze di potenziamento dell'Agenzia.

comma 1, lett. b):

La disposizione fa salva l'applicazione del principio dell'estinzione per confusione dei crediti erariali, ai sensi dell'art. 1253 c.c., nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati alla criminalità organizzata, introdotta, solo un anno fa, dall'art. 2, comma 11, della legge 15 luglio 2009, n. 94. L'esclusione interessa, pertanto, soltanto ipotesi specifiche rispetto al divieto di autocompensazione, introdotto, in via generale, dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

comma 2, lett. b):

La disposizione riconosce all'Agenzia la possibilità di disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, nel caso in cui si tratti di beni che gli enti territoriali già utilizzano, a qualsiasi titolo, per finalità istituzionali. La disposizione interessa un numero limitatissimo di casi e fa salvi i diritti dei terzi creditori. Il trasferimento non comporta oneri finanziari.

commi 3 e 4:

Il comma 3 riconosce all'Agencia la facoltà di procedere alla stipula di contratti a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per una durata non superiore al 31 dicembre 2012, ai fini di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture. A tali fini, prevede l'assegnazione, alla medesima Agencia, di 2 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'instaurazione dei rapporti a tempo determinato deve essere autorizzata dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Nella stessa autorizzazione dovrà essere indicato il numero dei contratti da stipulare con la quantificazione della relativa spesa.

Articolo 4 – Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale.

La norma dispone l'integrazione della Commissione consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, con la partecipazione di un magistrato nel caso in cui le questioni da affrontare riguardino la protezione di magistrati. La nuova disposizione modifica il cennato articolo che non prevede per i componenti dell'organismo di consulenza del Direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) la corresponsione di compensi o rimborsi spese di qualsiasi genere. La disposizione non determina, pertanto, oneri aggiuntivi proprio in considerazione della normativa a regime.

Articolo 5 – Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia

La norma, al fine di potenziare il contrasto alla criminalità organizzata e la cooperazione internazionale di polizia, si limita a istituire, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP) che dovrà predisporre urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia già dislocato all'estero.

L'istituzione non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica e la partecipazione al Comitato non prevede la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

Quanto al previsto rafforzamento dell'attività del personale delle Forze di Polizia dislocato all'estero, si fa presente che si provvederà sulla base di una più razionale e mirata programmazione dell'invio di personale all'estero, in ogni caso, nell'ambito delle risorse disponibili per tali finalità.

Articolo 6 – Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari – e articolo 7 – Modifiche alla legge 13 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si tratta di disposizioni interpretative e di modifica delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) per le quali è stata già prevista una clausola di invarianza finanziaria. Il contenuto delle nuove disposizioni non determina variazioni a tale clausola.

Articolo 8 – Attuazione delle ordinanze dei sindaci

La norma prevede che il Prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, disponga le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia ai fini dell'attuazione delle ordinanze adottate dal Sindaco ex art. 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. La norma non comporta oneri aggiuntivi di finanza pubblica.

Articolo 9 – Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca

La norma introduce la confisca obbligatoria, anche in assenza di ordinanza-ingiunzione, nelle ipotesi di violazioni, gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si

tratta dell'individuazione di una fattispecie tipica di confisca che non comporta oneri finanziari aggiuntivi per le amministrazioni interessate.

Articolo 10 – Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali.

La norma introduce, per i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti, l'istituto del collocamento in posizione di disponibilità, entro l'aliquota del 3% della dotazione organica (rispettivamente fino ad un massimo di 21 viceprefetti e di 27 viceprefetti aggiunti) per un periodo non superiore al triennio – prorogabile per un ulteriore anno, nei casi di conferimento di incarichi di gestione commissariale straordinaria ovvero di incarichi connessi a specifiche esigenze di servizio o a situazioni di emergenza. Analoga disposizione è già prevista per i dirigenti – anche generali - della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rispettivamente, dall'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dall'articolo 74 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. L' invarianza della spesa è assicurata dall'indisponibilità, nella qualifica iniziale della carriera prefettizia, di un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilità, equivalenti dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale può essere stabilito il trattamento accessorio spettante al personale in disponibilità nell'ambito delle risorse disponibili in sede di contrattazione.